

COMUNE DI GRAMMICHELE



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Approvato con delibera ci c.c. n 4 del 09-02-2014

INDICE

Capo I

- Articolo 1 – **AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 – **FINALITA' ED OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO**

Capo II

- Articolo 3 – **CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**
- Articolo 4 – **DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**
- Articolo 5 – **AREE SENSIBILI**
- Articolo 6 – **INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI**
- Articolo 7 – **CATASTO DEGLI IMPIANTI**

Capo III

- Articolo 8 – **PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**
- Articolo 9 – **GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE**

Capo IV

- Articolo 10 – **AUTORIZZAZIONE**

Capo V

- Articolo 11 – **DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI FISSI**
- Articolo 12 – **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**
- Articolo 13 – **IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI**
- Articolo 14 – **IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI**
- Articolo 15 – **INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Capo VI

- Articolo 16 – **AZIONI DI RISANAMENTO**
- Articolo 17 – **RICOLAZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Capo VII

- Articolo 18 – **FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Capo VIII

- Articolo 19 – **SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 20 – **PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE**
- Articolo 21 – **ENTRATA IN VIGORE**

Capo I

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici “ 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”), DEL Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali a frequenze comprese tra 100 KHz e 300GHz”) e del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche) recepito dall'art. 103 della L.R. 17/2004.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Grammichele.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.
5. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 Luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Articolo 2

FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune stabilisce le seguenti finalità ed obiettivi:
 - a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 2;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzare anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.
 - f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
 - g) Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti.
 - h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relativi al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.

- i) Fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

Articolo 3

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati al di fuori dei centri abitati e precisamente in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
 - Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc..) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc...)
 - Aree di rispetto cimiteriale;
 - Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazione sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
2. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo di Valutazione. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all'art. 5.
3. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
4. I proventi derivanti da allocazione di impianti in proprietà comunali dovranno confluire in un apposito capitolo vincolato di bilancio, le cui somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per opere di monitoraggio e/o risanamento ambientale.
5. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
8. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Articolo 4

DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a) Nelle aree sensibili così come definite dall'art. 5;
 - b) In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/04 (ex L. 431/85 – ex D.Lgs 490/99);
 - c) In area soggetta a Vincolo paesistico D.Lgs 42/04 (ex L.1497/39 – ex Lgs 490/99);
 - d) Sui fabbricati notificati dalla D.Lgs 42/04 (ex L. 1089/39 – ex D. Lgs 490/99).
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc..) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Articolo 5
AREE SENSIBILI

1. Per le aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone, non inferiori alle 4 ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.
2. In tali aree ricadono:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ordine e grado;
 - b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c) Edifici destinati alla residenza o all'attività lavorativa e/o di studio;

Articolo 6
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli Uffici competenti dovranno predisporre una cartografia comunale di tutto il territorio comunale che individua i siti maggiormente idonei alla installazione di nuovi impianti. *“Tale individuazione dovrà essere visionata e validata dal G.T.V. previsto dall'art. 9”.*

Articolo 7
CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le schede tecnica/e dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpa e Asl, ed i controlli effettuati.
4. L'Ufficio competenze cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa consultabile a chiunque.

Capo III

Articolo 8
PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art 10, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti entro il 30 settembre di ogni anno.
2. La presentazione dei piani annuali della installazione degli impianti deve essere corredata da:
 - a) Planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) Planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del capo II art. 3;
 - c) Documentazione tecnica prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento Comunale;
 - d) Relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
4. Il piano annuale presentato da ciascuno gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9;
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 Settembre;
6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso il gruppo di Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
7. Il G.T.V. ha il compito di verificare:

- a) Il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) Il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al capo II, artt. 3,4,5;
- 8. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
- 9. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
- 10. In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati da Comune e soggetti richiedenti in un accordo di programma per il rispetto dei reciproci impegni;
- 11. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7;
- 12. I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

Articolo 9

GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

- 1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani annuali presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;
- 2. Tale Gruppo Tecnico di Valutazione è composto da:
 - a) I Responsabili del Settore Tecnico Comunale e del Settore Ambiente e Sviluppo del Comune di Grammichele;
 - b) Un responsabile Arpa;
 - c) Un responsabile Asl;
 - d) Un rappresentante delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico delle Associazioni medesime;
 - e) Un rappresentante per ogni comitato attivo sulla materia ufficialmente costituito.
- 3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

Capo IV

Articolo 10

AUTORIZZAZIONE

- 1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).
- 2. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto soltanto dopo aver verificato la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt enon comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei di cui all'art. 3.
- 4. L'autorizzazione comunale di cui al comma precedente è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 5. La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica di cui all'art. 13, gli estremi di tutte le altre autorizzazioni rilasciate in conformità con le leggi vigenti e dei pareri Arpa ed Asl;
- 6. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:
 - a) dell'ARPA, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emitente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPA valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi,

- b) dell' ASL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell' ARPA, per i profili di propria competenza,
 - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
7. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dell'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie edilizia".

Capo V

Articolo 11

DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI FISSI

1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
 - a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
 - b) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
 - c) dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori.
 - d) Estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo.
 - e) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - f) Una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
 - g) Una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze del settore edile, meccanica ed elettronica).
 - h) Progetto edilizio da presentare, redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

 - 1) Indirizzo ed ubicazione dell'impianto
 - 2) Tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare
 - 3) Tipologia di utilizzo dell'impianto
 - 4) Caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente
 - 5) Costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente
 - 6) Caratteristiche radio elettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dell'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna
 - 7) Massima potenza ammessa in antenna
 - 8) Massima potenza irradiata
 - 9) Canale di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza
 - 10) Precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 metri dall'impianto oggetto della richiesta

- 11) Misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 metri dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tale misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico
- 12) Valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.
- 13) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impianto ambientale e paesaggistico
- 14) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1/2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici, ecc...) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1/2000 ed 1/5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radio frequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Articolo 12

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente, l'impianto può essere attivato. In assenza della attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'ufficio comunale competente all'ARPA per le verifiche di competenza.

Articolo 13

IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) L'ubicazione dell'impianto;
 - b) Il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) I diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e piano verticale;
 - 2) La direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) L'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) Il guadagno della antenna;
 - 5) L'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) La polarizzazione;
 - 7) La frequenza utilizzata;
2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili sul carrato e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA ed ASL. La durata massima di tali installazioni può essere superiore a 3 mesi.

Articolo 14

IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia, che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DM 381/98.

Articolo 15

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Capo VI

Articolo 16

AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001;
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni volte al risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Articolo 17

RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando;
 - Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5 del presente Regolamento comunale;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VII

Articolo 18

FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'ARPA su richiesta degli uffici comunali - Area tutela ambientale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
5. Il Comune, tramite i propri Uffici Comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

Articolo 19

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.
2. Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art.54 del D.P. Lgs 267/2000), il responsabile del settore preposto "*deve emettere*" ordinanza di disattivazione dell'impianto.
3. Nel caso di accertamento di installazione, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo 2 del titolo IV del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e/o integrazioni.
4. In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione e di collaudo di cui all'articolo 14 viene ordinata la disattivazione del medesimo.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da 2 a 4 mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione verrà revocata.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Articolo 20

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalla leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.
2. *"Ai fini di quanto previsto dal comma 1, tutta la documentazione di cui al capo V, art. 11 del presente regolamento è messa a disposizione di chi ne faccia richiesta nel rispetto della normativa vigente".*

Articolo 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Pietro Larocca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Biagio Ventura